

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - CGF.LMS.8.4-1 rev. Giugno 2026

- 1. Generalità**
  - 1.1. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'Ordine di fornitura e/o contratto (di seguito l'Ordine) è regolato esclusivamente dalle presenti Condizioni generali e da quelle specifiche indicate nell'Ordine, nonché nei suoi allegati interessanti l'esecuzione dell'Ordine e portati a conoscenza del fornitore (di seguito il Fornitore) da parte di Lumson Spa o da una delle altre Società facenti parte del Gruppo (di seguito Lumson).
  - 1.2. Tutte le modifiche, deroghe o condizioni aggiuntive diverse in tutto o in parte dalle presenti Condizioni generali di acquisto, saranno valide solo se concordate per iscritto.
  - 1.3. Il Fornitore dichiara di avere la necessaria esperienza e di possedere tutti i mezzi, il personale e l'organizzazione adeguati per l'esatta e puntuale esecuzione di quanto richiesto nell'Ordine. Accordi intercorsi precedentemente alla definizione dell'Ordine non avranno validità se non riportati nell'Ordine stesso.
  - 1.4. Le premesse contenute nelle presenti Condizioni generali di acquisto e gli eventuali documenti richiamati ed allegati all'Ordine saranno ritenuti parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2. Ordini e loro modifiche e conferme**
  - 2.1. Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.
  - 2.2. La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni generali, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di Lumson.
  - 2.3. Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.
  - 2.4. L'Ordine e le presenti Condizioni generali s'intendono accettati integralmente se entro 2 giorni dalla loro ricezione non verranno fatte osservazioni in contrario a mezzo lettera raccomandata o PEC.
  - 2.5. Se il Fornitore non accetta l'Ordine in forma scritta entro 1 (una) settimana di calendario dalla sua ricezione, Lumson avrà il diritto di annullarlo.
  - 2.6. In caso di divergenza fra le presenti Condizioni generali e quelle specificate nell'Ordine di acquisto, il contenuto di quest'ultimo dovrà essere considerato prevalente.
  - 2.7. I materiali ed i beni dovranno esattamente corrispondere, per qualità e quantità, alle indicazioni specificate nell'Ordine e, comunque, essere perfettamente idonei all'uso cui sono destinati. I materiali ed i beni dovranno inoltre risultare conformi a tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti, anche in materia antinfortunistica e d'igiene ambientale/ecologica, vigenti in Italia e in Europa alla data della consegna degli stessi.
  - 2.8. Eventuali disegni, dati o informazioni tecniche trasmesse da Lumson per l'esecuzione degli adattamenti o migliorie si riterranno approvati ed accettati dal Fornitore qualora lo stesso non comunichi le proprie riserve prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine.
- 3. Modalità di fornitura e trasporto**
  - 3.1. Il Fornitore si obbliga:
    - a) a consegnare, a propria cura e spese, i beni e i prodotti ordinati nei luoghi indicati nell'Ordine, fatti salvi diversi accordi tra le parti
    - b) ad eseguire la consegna corredando i beni/prodotti di regolare documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell'Ordine emesso oltre alla descrizione, ai codici Lumson e alla quantità e unità di misura dei beni/prodotti oggetto di consegna. Il Magazzino di Lumson non accetta materiali che non siano accompagnati da documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge riportante le informazioni minime necessarie alla rintracciabilità dei materiali consegnati;
    - c) ad effettuare a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna dei beni/prodotti forniti, nonché l'eventuale smaltimento di materiali residui, garantendo il pieno rispetto di ogni normativa applicabile, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
    - d) ad informare tempestivamente Lumson di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei beni e prodotti forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.
  - 3.2. Il materiale deve essere confezionato nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza, così da salvaguardare l'integrità sia degli addetti alle operazioni di movimentazione, sia del materiale stesso, rendendo agevoli le operazioni di scarico e di controllo.
  - 3.3. Ogni collo deve contenere solo materiali dello stesso numero d'Ordine; se non diversamente indicato sull'Ordine d'acquisto, dovranno essere presenti su ogni collo le informazioni minime ai fini di un corretto riconoscimento e rintracciabilità dei materiali forniti.
  - 3.4. Per materiali a disegno, la fornitura deve essere corredata di quanto richiesto dall'Ordine o sue specifiche collegate. Tali requisiti devono essere riportati nel documento di trasporto merci.
- 4. Accettazione e Garanzia**
  - 4.1. Il Fornitore si impegna al puntuale adempimento a perfetta regola d'arte di quanto indicato nell'Ordine, anche nel rispetto delle prescrizioni derivanti da normative nazionali e comunitarie applicabili in materia ed è responsabile nei confronti di Lumson per qualsiasi difetto e/o difformità del bene/prodotto.
  - 4.2. Il Fornitore garantisce la pronta riparazione e/o sostituzione gratuita dei beni e/o prodotti difettosi o non conformi alle prescrizioni di legge e/o alle specifiche tecniche contrattuali. In ogni caso saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del vizio/difformità e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, come previsto dall'art. 20.2.
  - 4.3. Consegne e forniture difformi dalle specifiche determinate nei contratti e Ordini di Lumson sono ammissibili solo previo consenso scritto di quest'ultima.
  - 4.4. Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da Lumson in fase di accettazione dei beni.
  - 4.5. In caso di difetto, vizio e/o non conformità, Lumson ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto ed ogni altro rimedio di legge.
  - 4.6. Lumson può chiedere, a sua scelta, al Fornitore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
  - 4.7. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine, in ogni caso non superiore a 5 giorni lavorativi dall'invio del reclamo e/o entro un diverso termine indicato da Lumson, e non devono arrecare notevoli inconvenienti a Lumson, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha acquistato il bene.
  - 4.8. Lumson, ove non ritenga di ricorrere al rimedio previsto al comma 4.11 o a quello di cui al successivo art. 5, può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, come da art.18, ove ricorra una delle seguenti situazioni:
    - a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
    - b) il Fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 4.7;
    - c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti a Lumson
  - 4.9. Nel determinare la misura dell'eventuale riduzione del prezzo si terrà conto dell'uso, della natura e del valore del bene.
  - 4.10. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il Fornitore può offrire a Lumson qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
    - a) qualora Lumson abbia già richiesto uno specifico rimedio, il Fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in Ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 4.7, salvo accettazione da parte di Lumson del rimedio alternativo proposto;
    - b) qualora Lumson non abbia già richiesto uno specifico rimedio, Lumson deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  - 4.11. Qualora il Fornitore non sia in grado di riparare o sostituire il bene, Lumson ha la facoltà di far riparare o fare sostituire i beni a terzi, addebitando il relativo importo al Fornitore stesso, o di rifiutare integralmente o parzialmente la fornitura.
  - 4.12. Il Fornitore è responsabile, ai sensi del presente articolo, quando i vizi, difetti e/o difformità si manifestano entro il termine di due anni dalla consegna del bene.  
Per la denuncia dei vizi, difetti e/o difformità, Lumson non è tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 c.c.
  - 4.13. Il Fornitore fornirà una garanzia di ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime Condizioni di cui ai commi precedenti, per ogni sostituzione, riparazione o correzione effettuata durante il periodo di garanzia, a partire dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione o correzione è completata con successo ed in maniera soddisfacente.
  - 4.14. Il Fornitore concorda che le garanzie qui specificate saranno in aggiunta ad ogni garanzia imposta dalla legge o espressamente fornita dal Fornitore oltre a quelle qui specificate e ad ogni altra garanzia, sia essa espressa o implicita, applicabile al relativo acquisto. Tali garanzie sono indipendenti da eventuali fest, accettazioni o pagamenti da parte di Lumson.
  - 4.15. La garanzia di cui sopra non pregiudica in alcun modo i diritti di Lumson per eventuali danni cagionati alla stessa dai vizi o dalla non conformità dei beni stessi.
- 5. Rifiuto della fornitura**
  - 5.1. Lumson avrà il diritto di rifiutare la fornitura qualora questa presenti vizi o che non siano conformi al relativo Ordine o alle specifiche indicate dal Fornitore. La non accettazione sarà notificata al Fornitore a mezzo mail
  - 5.2. Il Fornitore dovrà a proprie spese ritirare i beni consegnati e non accettati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notizia di non accettazione. Decorso il termine di 10 giorni, Lumson restituirà i beni al Fornitore a spese e rischio di quest'ultimo
  - 5.3. Il mancato rifiuto della fornitura non limiterà in alcun modo le garanzie indicate all'Art. 4.
- 6. Termini di consegna**
  - 6.1. I termini ed i programmi di consegna sono vincolanti e tassativi. Sono perciò da escludere, oltre ai ritardi anche gli anticipi rispetto alle consegne periodiche concordate. I materiali consegnati in anticipo, rispetto alla data stabilita senza che vi sia stata una specifica richiesta da parte di Lumson potranno essere rifiutati e, in tal caso, il materiale sarà restituito al Fornitore a sua cura e spese. Se il materiale non verrà restituito, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di consegna convenuta.
  - 6.2. In caso di ritardo nell'adempimento, totale o parziale dell'Ordine, sarà applicata una penale, salvo il risarcimento dei maggiori danni e salvo diverse disposizioni indicate sull'Ordine di acquisto, calcolata sull'intero importo dell'Ordine e precisamente:
    - 4% da 7 a 12 gg di ritardo 6% da 13 a 20 giorni di ritardo 8% oltre i 20 giorni
    - 1% per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore dell'ordine.Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, Lumson, oltre alla penale maturata e all'eventuale maggior danno, ha diritto di procedere anche alla risoluzione di diritto del contratto.  
Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, così come stabilite dall'art. 9.2, i termini di consegna si intenderanno prorogati ed il nuovo termine sarà stabilito di comune accordo tra le Parti, a condizione che il Fornitore abbia tempestivamente informato per iscritto Lumson ed abbia assunto tutte le azioni necessarie per limitare gli effetti dell'evento di forza maggiore verificatosi.
  - 6.3. Le date ed i termini concordati per iscritto tra Lumson e il Fornitore sono per quest'ultimo vincolanti. Il puntuale adempimento ai periodi e alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione della merce da parte di Lumson.
  - 6.4. L'accettazione incondizionata di una consegna tardiva non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte di Lumson alla richiesta di penali e/o dell'eventuale risarcimento del maggior danno
  - 6.5. Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse, salvo che Lumson non le abbia espressamente concordate.
  - 6.6. Nessuna responsabilità spetta a Lumson per forniture in eccedenza, oltre le tolleranze indicate nell'ordine di acquisto, non concordate preventivamente dal Fornitore con Lumson stessa, che quindi Lumson avrà facoltà di rifiutare con oneri a carico del Fornitore.

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - CGF.LMS.8.4-1 rev. Giugno 2026

### 7. Diritto di recesso

- 7.1. Lumson ha la facoltà di recedere dall'Ordine in ogni tempo e per qualsivoglia motivo e/o causa, previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC indirizzata al Fornitore entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla consegna, impegnandosi a riconsegnare i beni integri; in particolare, Lumson ha la facoltà di recedere dall'Ordine in ogni momento e senza preavviso nel caso di liquidazione, fallimento, o sottoposizione del Fornitore ad altra procedura concorsuale.
- 7.2. In caso di recesso, dal momento di ricezione della raccomandata a.r. o della PEC, il Fornitore deve immediatamente interrompere l'esecuzione dell'Ordine. In caso di recesso, le Parti concordano in buona fede un'indennità a favore del Fornitore (corrispettivo diritto di recesso): la suddetta indennità versata da Lumson al Fornitore, a tacitazione integrale di qualsivoglia sua pretesa, non potrà in ogni caso essere superiore alle spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate dal Fornitore per l'esecuzione di ciascun contratto in relazione al quale è stata esercitata la facoltà di recesso, salvo diverso accordo formulato per iscritto tra le Parti.
- Di conseguenza, il Fornitore rinuncia a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa rispetto a quanto stabilito al paragrafo 7.2. I pagamenti già eventualmente percepiti dal Fornitore prima dell'esercizio della facoltà di recesso da parte di Lumson andranno immediatamente a quest'ultima restituiti e/o posti in compensazione con altre somme dovute al Fornitore derivanti anche da altri ordini.

### 8. Eccedenze

- 8.1. Lumson sarà tenuta a pagare solamente le quantità ordinate, fatta salva l'eccedenza concordata.
- 8.2. Eventuali eccedenze verranno conservate a rischio e spese esclusivamente del Fornitore.
- 8.3. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'eccedenza, senza che il Fornitore abbia ritirato i beni o abbia inviato istruzioni per la spedizione a sue spese, Lumson potrà restituire al Fornitore i beni eccedenti le quantità ordinate a rischio e con spese ad esclusivo carico del Fornitore.

### 9. Forza maggiore

- 9.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore.
- 9.2. Per forza maggiore si intende il verificarsi di eventi oltre il ragionevole controllo, tali da impedire materialmente di adempiere tutte o parte delle obbligazioni previste dall'Ordine che, pertanto, le Parti stesse non potevano prevedere, prevenire od evitare, agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le ragionevoli misure di natura commerciale e tecnica.
- 9.3. La Parte che intenda invocare la forza maggiore dovrà notificare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione entro i 7 giorni lavorativi successivi dal verificarsi dell'evento, e dovrà confermarla entro i successivi 15 giorni lavorativi mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro 5 giorni lavorativi dalla cessazione dell'evento di forza maggiore, la stessa Parte dovrà notificare all'altra Parte la fine di tale evento.
- 9.4. Fermo restando quanto sopra indicato, qualora l'evento imputabile a forza maggiore determinasse un ritardo superiore a 30 giorni della data prevista per la consegna, Lumson potrà recedere dall'Ordine mediante comunicazione da inviarsi al Fornitore mediante Raccomandata A/R o PEC.

### 10. Proprietà intellettuale ed industriale

- 10.1. Il Fornitore garantisce che i beni non costituiscono oggetto di diritti brevettati o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi. Ad ogni modo, egli si impegna esplicitamente a sostenere le difese e tenere Lumson totalmente manlevata ed indenne da qualsivoglia reclamo di terzi al riguardo.

### 11. Riservatezza

- 11.1. Il Fornitore si obbliga a tenere riservati, e a dare istruzioni al proprio personale affinché vengano tenuti riservati, tutti i dati, le informazioni, le documentazioni e le notizie che verranno in qualunque modo portate a sua conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine.
- 11.2. Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore sarà tenuto a mantenere riservati, anche se realizzati dallo stesso, ogni concetto, idea, metodologia che risultassero strumentali all'espletamento delle obbligazioni contratte.
- 11.3. Il Fornitore si impegna ad usare, nei confronti di tali dati riservati, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.
- 11.4. Il Fornitore, infine, conviene che la violazione di uno qualsiasi degli obblighi relativi a questa clausola di riservatezza è idoneo ad arrecare a Lumson grave ed irreparabile pregiudizio; tale violazione comporterà inoltre, la automatica risoluzione del rapporto contrattuale.

### 12. Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a scambiarsi, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, tutti i dati necessari all'esecuzione del Contratto.

I dati personali oggetto di trattamento in relazione al rapporto instaurato tra le parti in particolare sono riferiti ai dipendenti, al personale in genere e collaboratori delle controparti.

In particolare l'Azienda tratterà i dati in oggetto per le seguenti finalità:

- assolvimento alle clausole contrattuali
- gestione dei rapporti tra le parti;
- assolvimento di obblighi di legge;
- gestione amministrativa/contabile;
- gestione di eventuali contenziosi;
- attività di reportistica infragruppo;
- attività di controllo interno ed esterno (sicurezza, produttività, qualità dei servizi, integrità patrimoniali);

Le Parti sono tenute ad osservare e a far osservare, per quanto di loro competenza, il Regolamento UE 2016/679, senza alcun onere aggiuntivo dall'altra parte.

I dati saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e per le finalità indicate nel presente Contratto. Il conferimento dei dati è necessario ed in mancanza non sarà possibile eseguire correttamente il contratto.

Il fornitore dichiara di essere a conoscenza delle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, nell'esecuzione del Contratto, si avvarrà di personale qualificato e di assoluta fiducia, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati, delle informazioni e degli archivi nel rispetto delle misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tutti i dati predetti e gli atti costituenti il rapporto contrattuale verranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dagli obblighi legali o contrattuali, così come previsto dalle normative in materia.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel presente articolo ancorché compiute dai responsabili, dagli autorizzati, dai suoi dipendenti o collaboratori in genere di cui la stessa si avvallesse nell'esecuzione del Contratto.

Resta inteso che nessuna Parte può assumere responsabilità nei confronti dell'altra per eventuali violazioni del sopraindicato Regolamento attribuibili a terzi.

### 13. Legge applicabile e Foro competente

- 13.1. All'Ordine si applicherà la legge italiana.
- 13.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in riferimento all'interpretazione e/o l'esecuzione e/o alla risoluzione del contratto, degli Ordini e/o delle presenti Condizioni generali, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziarla del Foro di Cremona, con l'espressa esclusione della competenza degli altri Fori previsti dalla Legge in via alternativa e/o facoltativa.

### 14. Prezzo e passaggio del rischio

- 14.1. I prezzi si intendono con resa come specificata nel singolo ordine. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa.
- Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da Lumson o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità con l'Ordine, fatta salva diversa pattuizione intervenuta tra le parti.
- L'importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun Ordine. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un Ordine il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da Lumson solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

### 15. Fatturazione e termini di pagamento

- 15.1. Il prezzo dei beni è esclusivamente quello indicato nell'Ordine. Se non diversamente concordato per iscritto, tale prezzo deve essere considerato come fisso, non soggetto a revisioni o adeguamenti e comprensivo di ogni costo, tra cui l'imballaggio e la spedizione.
- 15.2. Il Fornitore invierà fatture a Lumson in conformità a quanto indicato nell'Ordine. Le fatture stesse dovranno contenere i riferimenti dell'Ordine, la quantità e la descrizione dei beni forniti, data e riferimento del foglio di spedizione e prezzo dettagliato, e dovranno essere accompagnate dalla necessaria documentazione di supporto.
- 15.3. Ogni consegna anche parziale dovrà essere seguita da regolare fattura emessa in conformità alla legislazione vigente.
- 15.4. Le fatture non conformi alle Condizioni di cui sopra, saranno trattate da Lumson come nulle ed invalide e saranno rispediti al Fornitore.
- 15.5. Il termine di pagamento sarà quello riportato nell'Ordine.
- 15.6. Il diritto di credito del Fornitore non potrà essere ceduto a terzi salvo autorizzazione scritta di Lumson. Resta inoltre esclusa ogni possibilità, da parte del Fornitore, di conferire a terzi mandati all'incasso o fare comunque ricorso ad altra forma di delegazione per l'incasso.
- 15.7. I preventivi sono vincolanti per il Fornitore e non comportano remunerazione alcuna salvo espressa previsione in merito accettata per iscritto da Lumson.
- 15.8. L'eventuale pagamento delle forniture rese non equivale all'approvazione delle stesse.
- 15.9. Non sono ammesse fatturazioni pro-quota per Ordini con un'unica data di consegna.
- 15.10. Per Ordini con diverse date di consegna rientranti nello stesso mese, si richiede un'unica fatturazione mensile. I termini di pagamento concordati decorreranno solo ad evasione totale dell'Ordine.
- 15.11. Per Ordini con date di consegna previste in mesi diversi è richiesta una fattura mensile relativa alle consegne evase. I termini di pagamento concordati decorreranno solo al saldo della fornitura mensile.
- 15.12. Per consegne anticipate, non concordate il pagamento decorrerà dalla data di consegna espressa nell'Ordine stesso.
- 15.13. Per evitare disguidi nei pagamenti, è indispensabile che ogni fattura riporti il numero della commessa/codice di Lumson e relativo numero e riga d'Ordine.
- 15.14. Eventuali scadenze al 31/08 e al 31/12 di ogni anno dovranno essere prorogate al 10 del mese successivo.
- 15.15. Sono escluse spese incasso e bolli.

### 16. Responsabilità ed assicurazione

- 16.1. Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile verso Lumson ed ogni terzo per qualsiasi danno a cose e/o persone, a proprietà e/o per qualsiasi altro danno materiale, perdita o pregiudizio, causato dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto, comunque, dal funzionamento dei beni stessi.
- 16.2. L'Ordine potrà prevedere la stipulazione da parte del Fornitore di idonee polizze assicurative adeguate a coprire ogni responsabilità che, in conformità al comma 16.1, possa insorgere nei confronti di Lumson, impegnandosi a tenere indenne quest'ultima da tali danni e responsabilità.

### 17. Sospensione

In caso di richiesta scritta di sospensione parziale o totale dell'Ordine, il Fornitore deve interrompere i lavori ed operare in modo d'annullare eventuali costi. La ripresa delle attività sarà comunicata per iscritto.

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - CGF.LMS.8.4-1 rev. Giugno 2026

### 18. Codice Etico, Modello Organizzativo di cui al D.lgs. n. 231/2001 e Policy Anticorruzione

Il Codice Etico rappresenta parte integrante ed elemento costitutivo del Modello Organizzativo adottato dalla Lumson ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001. Il Codice Etico si applica agli organi sociali, ai dipendenti, ai procuratori e ai collaboratori che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla tipologia del rapporto contrattuale, operano in nome e per conto delle società del gruppo societario cui Lumson appartiene, richiedendo peraltro Lumson il rispetto del Codice Etico anche ai soggetti terzi (partner, clienti, fornitori, professionisti, consulenti ed altre tipologie di soggetti esterni) con i quali instaura rapporti o relazioni d'affari. Lumson richiede altresì il rispetto della Policy Anticorruzione adottata. Il Fornitore pertanto si obbliga, all'atto del ricevimento dell'Ordine, a prendere immediata visione del Codice Etico, del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. n. 231/2001 e della Policy Anticorruzione sul sito internet di Lumson nonché delle sue successive eventuali modifiche e/o aggiornamenti. Il Fornitore è, altresì, vincolato al rispetto delle prescrizioni e dei principi etici e comportamentali adottati da Lumson attraverso il Codice Etico. L'inadempimento del Fornitore al rispetto di tali disposizioni comporterà, salvo ogni ulteriore rimedio contemplato dalla citata normativa ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti da Lumson, la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi di quanto stabilito all'art. 20 "Risoluzione".

### 19. Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente

Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e sicurezza sul posto di lavoro ed impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tal riguardo il Fornitore istituirà e svilupperà un sistema di qualità, proporzionalmente alle proprie possibilità. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla trattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'abolizione di criteri discriminatori nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale e alla prevenzione della corruzione. Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i prodotti forniti ai sensi del presente accordo sono conformi, e continueranno a essere conformi, ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (EUDR). Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a dimostrare tale conformità.

### 20. Controllo della catena di fornitura

Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che, per l'intera durata del presente contratto, non intratterrà, direttamente o indirettamente, rapporti commerciali con Paesi o territori soggetti a programmi di sanzioni economiche complessive adottati dalle autorità competenti applicabili alle Parti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli adottati dall'Unione europea e dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, nonché da ogni ulteriore autorità la cui normativa risulti applicabile alle Parti o alle operazioni oggetto del presente contratto. Tale divieto si intende esteso a qualsivoglia programma sanzionatorio, pacchetto di misure restrittive o provvedimento analogo che dovesse essere successivamente introdotto, modificato o ampliato dalle predette autorità nel corso della vigenza contrattuale.

Il Fornitore si obbliga altresì a non mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri benefici patrimoniali a favore di soggetti, entità od organismi inseriti negli elenchi di designazione adottati dalle autorità di cui al comma precedente, ovvero a favore di soggetti da essi posseduti o controllati, anche per il tramite di strutture interposte. Resta in ogni caso vietata qualsiasi condotta volta a eludere o aggirare le misure restrittive applicabili, ivi comprese, a titolo esemplificativo, operazioni di triangolazione, interposizione di soggetti terzi, rietichettatura di beni, deviazione di rotta o schemi comunque equivalenti sotto il profilo della finalità elusiva.

Il Fornitore garantisce altresì che tali beni, prodotti, tecnologie e servizi non saranno destinati, trasferiti o resi accessibili, direttamente o indirettamente, a soggetti, entità, utilizzatori finali o impieghi in violazione delle predette normative.

### 21. Risoluzione

21.1 Lumson potrà in qualsiasi momento comunicare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Lumson indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:

- sia inadempiente agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 11;
- divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma di controllo, anche indiretto, di un concorrente di Lumson;
- sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei crediti;
- non rispetti i termini di consegna o non provveda all'eliminazione dei vizi e/o difformità nei tempi contrattualmente previsti;
- ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione di Lumson e/o dei suoi prodotti;
- non rispetti le prescrizioni e i principi etici e comportamentali adottati da Lumson attraverso il Codice Etico, il Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 nonché la Policy Anticorruzione;
- in caso di mancato rispetto della clausola 20) sopra indicata.

21.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra il Fornitore sarà considerato inadempiente e Lumson potrà avvalersi di ogni rimedio di legge e dovrà risarcire ogni e qualsiasi danno diretto e/o indiretto sofferto da Lumson

### 22. Documenti contrattuali

22.1. Il Contratto è costituito dalle presenti Condizioni generali e dall'Ordine di volta in volta trasmesso da Lumson che ne costituiscono parte integrante.

Per accettazione da parte del Fornitore \_\_\_\_\_

Data .....

Timbro e firma della Società

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile Italiano, il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole:

- Ordini e loro modifiche
- Accettazione e Garanzia
- Rifiuto della Fornitura
- Termini di consegna
- Diritto di recesso
- Forza maggiore
- Riservatezza
- Legge applicabile e Foro competente
- Prezzo e passaggio del rischio
- Fatturazione e termini di pagamento
- Responsabilità ed assicurazione
- Sospensione
- Codice Etico, Modello Organizzativo e Policy Anti-Corruzione
- Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente
- Controllo della catena di fornitura
- Risoluzione
- Documenti contrattuali

Per accettazione da parte del Fornitore \_\_\_\_\_